

*Impugnazione degli atti compiuti dal professionista delegato,
reiterazione di istanza di sospensione infondata
e responsabilità processuale*

Tribunale di Monza, 5 maggio 2016. Giudice Nardecchia.

Espropriazione forzata - Delega delle operazioni ad un professionista - Impugnazione diretta degli atti del professionista - Esclusione

Questo giudice non ignora che, per giurisprudenza consolidata, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, il quale è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo; pertanto, ove tale giudice abbia delegato ad un notaio lo svolgimento delle operazioni, gli atti assunti dal professionista possono essere sottoposti al controllo del giudice dell'esecuzione nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, ma non possono essere impugnati direttamente con l'opposizione agli atti esecutivi (in questi termini Cass. 8868/2011, per medesime considerazioni Cass. ord. 20 gennaio 2011 n. 1335).

Espropriazione forzata - Vendite delegate professionisti - Impugnazione degli atti del processo esecutivo - Termine e decorrenza - Esaurimento del sub-procedimento gestito dal professionista - Compimento del primo atto adottato dal giudice dell'esecuzione successivamente a quello viziato

Quando si tratta di vendite delegate a professionisti, il principio generale dell'onere dell'impugnazione degli atti del processo esecutivo immobiliare entro il termine decorrente dall'esaurimento della fase, ovvero del sub-procedimento nel quale si inserisce l'atto impugnato (sulla strutturazione del processo esecutivo, soprattutto immobiliare, come serie di sub-procedimenti, ciascuno dei quali consistente in autonoma serie di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi, la giurisprudenza è costante: tra le ultime, v. Cass. 29 settembre 2009 n. 20814), va temperato nel senso che il termine stesso decorre dal compimento (o dalla legale conoscenza) del primo atto adottato dal giudice dell'esecuzione successivamente a quello viziato (in questi termini Cass. 8868/2011) (nel caso di specie dal decreto di trasferimento).

Espropriazione forzata - reiterazione di istanza di sospensione respinta - Intento defatigatorio - Animus nocendi e colpa sanzionabili in via equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Mala

fede o colpa grave - Ricorso abusivo allo strumento processuale

La richiesta di un provvedimento d'urgenza adducendo problematiche già affrontate in un precedente provvedimento dallo stesso giudice, non revocato nel corso del medesimo procedimento esecutivo, va ricondotta a meri intendi defatigatori, e quindi risulta necessariamente connotata da un animus nocendi o dalla colpa, sanzionabili in via equitativa ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c.

L'art. 96, comma 3, c.p.c., infatti, presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, non solo perché è inserito in un articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sé rimproverabile (Cassazione civile, sez. VI 30 novembre 2012). (Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che una istanza di sospensione del processo esecutivo, basata sulle medesime doglianze oggetto di precedente provvedimento, in assenza di motivi sopravvenuti che ne legittimo la riproposizione, costituisca comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c., quale ricorso abusivo allo strumento processuale.)

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

Il G. E.

Letto il ricorso ex art. 615 e 617 c.p.c. R.G630 /2010 , depositato da:
omissis

letta l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata da parte ricorrente;

visto l'art. 624 c.p.c., a mente del quale l'esecuzione può essere sospesa "concorrendo gravi motivi";

osservato sul punto che:

l'opponente assume che il credito del Condominio sarebbe stato completamente estinto dalla odierna opponente con il versamento della somma di Euro 10.500,00 di cui Euro 3.000,00 direttamente a mani dell'avvocato ed Euro 7.500,00 sono stati direttamente versati alla procedura esecutiva n. 630/2010 e che l'avviso di vendita non le sarebbe mai stato notificato il che determinerebbe la nullità di tutti i successivi atti della fase della vendita.

L'avvenuta emissione del decreto di trasferimento determina la tardività e quindi l'inammissibilità dell'opposizione.

Con riferimento alla presunta estinzione del credito in epoca successiva al pignoramento va ricordato il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2472 del 2015 in forza del quale: "ove sopravvenga l'accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva, non viene meno l'acquisto dell'immobile pignorato, da parte del terzo nell'ambito di procedura espropriativa conforme alle normative, salvo dimostrazione di

collusione tra il terzo acquirente del bene e creditore procedente (nella specie, relativa ad una espropriazione immobiliare esattoriale, l'opponente aveva fatto valere la nullità assoluta di tutti gli atti della procedura esecutiva derivante dalla omessa notifica, ai sensi dell'art. 78 comma 2 del d.p.r. n. 602/73, dell'avviso di vendita che, pur risultando notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata riportava in calce all'avviso di ricevimento una firma del destinatario non corrispondente alla sua; la Corte ha rilevato che tale vizio, seppure sussistente, non poteva essere opposto all'aggiudicatario in difetto di qualsiasi prova di un'eventuale collusione del terzo con il creditore procedente)".

Il principio testè enunciato è in linea con quanto affermato dalle sezioni unite della Cassazione con sentenza 21110/2012 le quali hanno anche precisato che “resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”.

- Medesime considerazioni valgono anche per la doglianza relativa alla presunta nullità della notificazione dell'avviso di vendita, perché dopo la vendita viene ad operare lo sbarramento previsto dall'art. 2929 c.c..
- Con riferimento all'art. 2929 c.c. la suprema corte ha risolto la questione, il cui rilievo è officioso (Cass. 10.1.2003 n. 193), dell'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi; e ciò per l'applicabilità in tal caso della norma contenuta nell'art. 2929 c.c., per la quale eventuali nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non hanno effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente (ed aggiunge che gli altri creditori non sono in ogni caso tenuti a restituire quanto hanno percepito in virtù dell'esecuzione).
- Ciò comporta che il debitore debba attivarsi per far valere eventuali nullità procedurali precedenti alla vendita, oltre che nel rispetto dei termini fissati dall'art. 617 c.p.c., in ogni caso, prima che la vendita stessa abbia luogo.
- Ciò vale anche rispetto alle altre opposizioni, nel senso che ove proposte quando la vendita sia già intervenuta non possono spiegare, se accolte, effetto recuperatorio del bene nel patrimonio dell'opponente (in questo senso anche Cass. 27.8.2014 n. 18312).
- Questo giudice non ignora che la suddetta regola conosce un temperamento con riferimento ai vizi del procedimento attinenti alla fase della vendita.
- “La regola contenuta nell'art. 2929 c.c., secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l'assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromici” (Cass. n.13824 del 9.6.2010; in termini: Cass. 5826/1985, 193/2003, 3970/2004 e da ultimo Cass. 26930/2014).
- La giurisprudenza della suprema Corte è assolutamente costante nell'interpretare l'art. 2929 c.c., nel senso che va dichiarata inammissibile, senza necessità di un esame sul merito, l'opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore denunci un vizio formale verificatosi

prima della vendita - o della assegnazione - proposta dopo che la vendita è già stata compiuta (o l'assegnazione disposta).

- In altri termini la regola contenuta nell'art. 2929 c.c., tutela senza riserve l'acquirente (non colluso) tutte le volte che le questioni relative all'accertamento delle ragioni dell'esecutato siano dedotte nel processo in una fase successiva all'aggiudicazione (o all'assegnazione), con la precisazione che, per le fasi precedenti, la regola iuris in esame si riferisce ai vizi formali del procedimento esecutivo che ha condotto alla vendita o all'assegnazione (si riferisce, cioè, all'ipotesi in cui singoli atti del procedimento esecutivo, anteriori alla vendita o all'assegnazione, debbano essere dichiarati nulli), mentre non trova spazio tutte le volte in cui la nullità riguardi proprio tali due atti, (ex plurimis: cfr.: Cass. 30 aprile 2009, n. 10109; 20 febbraio 2009, n. 9018; 30 maggio 2007, n. 12732; 9 marzo 2006, n. 5111; 10 gennaio 2003 n. 193; 11 gennaio 2001 n. 328 ecc).
- In tale prospettiva bisogna quindi interrogarsi su quale sia il termine ultimo per far valere nullità riguardanti atti del sub procedimento di vendita, conosciuti o conoscibili dal debitore, che abbiano determinato la nullità derivata dell'aggiudicazione.
- L'art. 2929 c.c., va, in questa prospettiva, coordinato con la struttura del processo esecutivo e, quindi, con la disposizione contenuta nell'art. 617 c.p.c.
- Occorre, cioè, ricercare, nell'ambito del processo esecutivo, una nullità formale che possa inficiarlo e dichiararne l'inefficacia in nome del principio della stabilità della vendita e dell'assegnazione fissato dalla norma di diritto sostanziale; perché diversamente, si verserebbe nei casi della nullità propria della vendita o dell'assegnazione, le quali non sono disciplinate dall'art. 2929 c.c.
- Ove la fase della vendita sia gestita direttamente dal giudice dell'esecuzione l'art. 2929 c.c., va, in questa prospettiva, coordinato con la struttura del processo esecutivo e, quindi, con la disposizione contenuta nell'art. 617 c.p.c.
- Occorre, cioè, ricercare, nell'ambito del processo esecutivo, una nullità formale che possa inficiarlo e dichiararne l'inefficacia in nome del principio della stabilità della vendita e dell'assegnazione fissato dalla norma di diritto sostanziale; perché diversamente, si verserebbe nei casi della nullità propria della vendita o dell'assegnazione, le quali non sono disciplinate dall'art. 2929 c.c.
- Invero la struttura del processo esecutivo non è assimilabile al normale processo di cognizione, posto che esso non si presenta come una sequenza continua di atti preordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub-procedimenti, e cioè una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi, alla quale è pertanto tendenzialmente estranea la regola della propagazione delle nullità processuali indicata dall'art. 159 c.p.c., (cfr. Cass. civ., Sez. 3[^], 16/01/2007, n. 837) e vale, all'opposto, in via di principio, la regola che la mancata opposizione di un atto ne sana il vizio e che quest'ultimo non può essere rimesso in discussione attraverso l'opposizione di un qualsiasi atto successivo.
- L'autonomia delle fasi del processo esecutivo - individuate, con riferimento all'espropriazione forzata immobiliare: nell'autorizzazione alla vendita conclusa dalla relativa ordinanza (art. 569 c.p.c., comma 3); nella vendita che, sulla base dell'ordinanza, inizia con la pubblicazione

dell'avviso di vendita (art. 570 c.p.c. e art. 576 c.p.c., n. 4) e si conclude con l'aggiudicazione (artt. 572, 581 e 584 c.p.c.); nel trasferimento del bene (art. 586 c.p.c.), nella distribuzione del ricavato (artt. 596 e 598 c.p.c.), oltre alle fasi eventuali dell'assegnazione (artt. 588 e 589 c.p.c.) e dell'amministrazione giudiziaria (art. 591 c.p.c.) - è costantemente ribadita dalla giurisprudenza della Suprema Corte sulla scia dell'insegnamento nomofilattico delle SS.UU. (sentenza 27 ottobre 1995 n. 11178).

- A siffatta affermazione di principio è correlata la distinzione tra atti del procedimento in senso stretto e atti procedurali veri e propri, per i quali ultimi si può parlare di propagazione del vizio dell'atto precedente a quello successivo, con la conseguenza che il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi decorre dalla chiusura della fase del processo esecutivo in cui detta nullità si è verificata (Cass 20814/2009).
- In definitiva ove si lamenti un vizio degli atti esecutivi prodromici alla vendita eseguita dal giudice dell'esecuzione, il termine ultimo per proporre opposizione agli atti esecutivi è quello di 20 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 617 comma 2 cpc.
- Nel caso di specie la vendita è stata delegata ad un professionista con la conseguenza che è necessario valutare se il mutamento soggettivo determini uno stravolgimento dei mezzi di tutela approntati dall'ordinamento avverso le eventuali nullità degli atti prodromici alla vendita.
- Questo giudice non ignora che, per giurisprudenza consolidata, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, il quale è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo; pertanto, ove tale giudice abbia delegato ad un notaio lo svolgimento delle operazioni, gli atti assunti dal professionista possono essere sottoposti al controllo del giudice dell'esecuzione nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, ma non possono essere impugnati direttamente con l'opposizione agli atti esecutivi (in questi termini Cass. 8868/2011, per medesime considerazioni Cass. ord. 20 gennaio 2011 n. 1335).
- Tanto comporta che, quando si tratta di vendite delegate a professionisti, il principio generale dell'onere dell'impugnazione degli atti del processo esecutivo immobiliare entro il termine decorrente dall'esaurimento della fase, ovvero del sub-procedimento nel quale si inserisce l'atto impugnato (sulla strutturazione del processo esecutivo, soprattutto immobiliare, come serie di sub- procedimenti, ciascuno dei quali consistente in autonoma serie di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi, la giurisprudenza è costante: tra le ultime, v. Cass. 29 settembre 2009 n. 20814), va temperato nel senso che il termine stesso decorreva dal compimento (o dalla legale conoscenza) del primo atto adottato dal giudice dell'esecuzione successivamente a quello viziato (in questi termini Cass. 8868/2011), e quindi, nel caso di specie dal decreto di trasferimento;
- Nel caso di specie il decreto di trasferimento è stato emesso in data 12/2/2016, il che determina l'inammissibilità del ricorso per essere stato tardivamente proposto oltre il termine fissato dall'art. 617 cpc.;
- Ne deriva che non sussistono i presupposti per la sospensione del procedimento esecutivo;

- Il Condominio ha chiesto la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc.
- Condanna ex art. 96 comma 3 cpc che può trovare applicazione anche nell'ambito del giudizio ex art. 624 cpc, in quanto il giudice dell'esecuzione può, unitamente alla sospensione, decidere anche sulla regolamentazione delle spese di lite.
- Le spese della fase sommaria dell'opposizione sulla richiesta di sospensione possono essere liquidate dal G.E. e in tal caso seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. (cfr. sul punto in motivazione Cass. civ. sez. III, 23/7/2009, n. 17266 nonché Cass. civ. sez. III, 27/10/2011, n. 22503).
- Invero la cognizione piena a seguito della fase camerale del giudizio di opposizione ex art. 185 disp. att. c.p.c. e, quindi, del sub - procedimento di sospensione, è ora, secondo l'art. 616 c.p.c., meramente eventuale, perchè è rimesso alla parte di valutare se iscrivere o meno la causa a ruolo contenzioso e dar corso alla cognizione piena;
- Con la conseguenza che, il provvedimento del G.E. che accordi o neghi la sospensione, ha attitudine a definire la vicenda davanti a sé, qualora non segua l'iscrizione a ruolo contenzioso della causa di opposizione, o non segua nel termine perentorio di cui all'art. 616 c.p.c., e, dunque, si presta ad essere ricondotto al concetto espresso dall'art. 91 c.p.c. (il chiudere il processo davanti a sé).
- Pronuncia sulle spese che legittima l'operatività della fattispecie di responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 cpc.
- Venendo al merito va detto che la prospettazione dell'opponente appare palesemente non veritiera posto che stessa ha versato al Condominio soltanto la somma di € 3.000,00, in quanto la somma di € 7.500,00, depositata unitamente all'istanza di conversione, era stata restituita alla debitrice medesima.
- Tale circostanza era già stata accertata da questo Giudice in data 18.06.2015, rigettando l'istanza di sospensione della procedura esecutiva;
- Vi era già stata quindi una pronuncia di questo giudice sulla medesima questione e l'opponente non ha dedotto o chiesto di dedurre circostanze sopravvenute alla prima decisione, con la conseguenza che allo stato non risulta ancora pagato integralmente l'importo precettato; importo che non comprende naturalmente le spese della procedura esecutiva, in quanto maturate successivamente;
- Questo giudice ritiene che la presente istanza di sospensione, portata dalle medesime doglianze oggetto di precedente provvedimento, in assenza di motivi sopravvenuti che ne legittimo la riproposizione, costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c., quale ricorso abusivo allo strumento processuale.
- La richiesta di un provvedimento d'urgenza adducendo problematiche già state affrontate in un precedente provvedimento dallo stesso Giudice, non revocato, nel corso del medesimo procedimento esecutivo, va ricondotta a meri intendi defatigatori, e quindi risulta necessariamente connotata da un animus nocendi o dalla colpa, sanzionabili in via equitativa ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c.
- L'art. 96 comma 3 c.p.c., infatti, presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, non solo perché è inserito in un articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata

non costituisce condotta di per sé rimproverabile (*Cassazione civile, sez. VI 30 novembre 2012*).

- Causare la proliferazione di giudizi che si sarebbe potuto evitare, premessa l'assoluta infondatezza della doglianza, oggetto di precedente statuizione del Giudice, costituisce abuso dello strumento processuale in contrasto con l'inderogabile dovere di solidarietà sociale sancito dall'articolo 2 della Costituzione che pone un limite all'esercizio dei propri diritti con modalità tali da arrecare un danno ad altri soggetti; danni che non siano una inevitabile conseguenza di un interesse degno di tutela dell'agente.
- Per questi motivi tale condotta deve essere ricondotta ad una fattispecie di abuso dello strumento processuale da sanzionare con la condanna in via equitativa ex art. 96 comma 3 c.p.c., da quantificarsi nel doppio dell'importo liquidato a titolo di spese;
- Le spese della fase camerale seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate in considerazione del valore della controversia come da dispositivo:

P.Q.M.

rigetta

l'istanza di sospensione dell'esecuzione;

condanna

- R. M. C. al pagamento, ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c., della somma di € 3.000,00 in favore del Condominio S. oltre rimborso forfettario (15%) ed oneri di legge

condanna

R. M. C. a rimborsare a Condominio S. le spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre rimborso forfettario (15%) ed oneri di legge

assegna

termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della causa, a cura della parte interessata;

Monza, 05/05/2016